Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 gennaio 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

LEGGE 3 dicembre 1962, n. **1799**.
Adesione alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (F.A.O.) adottata a Roma il 20 novembre 1959 e sua esecuzione Pag. 226

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1962, n. **1800**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Paolo Apostolo, in rione Villa Longo della città di Matera Pag. 229

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1962, n. **1801**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Nostra Signora del SS. Sacramento, in Genova-Sampierdarena Pag. 230

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1962, n. **1802**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata di Santa Maria di Casalpiano, con sede nella Chiesa omonima, in Morrone del Sannio (Campobasso). Pag. 230

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1962, n. **1803**.
Autorizzazione all'Università degli studi di Genova ad acquistare dall'Amministrazione degli Spedali civili di Genova alcuni immobili Pag. 230

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1962, n. **1804**.
Erezione in ente morale della Fondazione «Redditi», con sede in Sinalunga (Siena) Pag. 230

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1962.
Ammasso volontario delle lane tessili della tosa 1962, assistito dai contributi statali previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454 Pag. 230

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1962.
Autorizzazione al comune di Catignano a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura Pag. 233

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1962.
Revisione straordinaria imposta sui fiammiferi Pag. 233

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1962.
Composizione del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali Pag. 234

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1962.
Unificazione dei tagli della carta bollata Pag. 234

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1962.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Sant'Agata Feltria (Pesaro) Pag. 235

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1962.
Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona. Pag. 236

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1962.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo «Fiera campionaria internazionale di Padova», con sede in Padova Pag. 236

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1963.
Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli e nomina del nuovo presidente Pag. 236

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1963.
Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi a prodotti esposti nella Fiera internazionale di Genova . . . . Pag. 237

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri - Comunità Europee:

Bando di gara n. 253, relativo alla sistemazione della Strada nazionale n. 13, Isohy-Fort-Dauphin, sul tratto Amboasary-Ranopiso, nella Prefettura di Fort-Dauphin, Provincia di Tulear nel Madagascar . . . . . Pag. 237

Repubblica federale del Camerun - Progetto finanziato dal Fondo europeo di sviluppo (F.E.D.) e dall'Agenzia per lo sviluppo internazionale (U.S.-A.I.D.) . Pag. 237

Ministero della difesa-Esercito: Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile demaniale « ex Batteria c.a. di Murta », sito nel comune di Genova-Bolzaneto . . . . Pag. 237

Ministero del tesoro:

Notifica per smarrimento di titoli nominativi del Debito pubblico . . . . Pag. 238

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 239

59ª Estrazione di cartelle 3,75 % speciale di credito comunale e provinciale . . . . Pag. 239

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale di Foggia, ad accettare una donazione . Pag. 239

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale . . . . . . Pag. 239

CONCORSI ED ESAMI

Ufficio medico provinciale di Rovigo: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo . . Pag. 240

Ufficio medico provinciale di Bologna: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna . Pag. 240

Ufficio medico provinciale di Forlì: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì . . Pag. 240

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 dicembre 1962, n. **1799.**

Adesione alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (F.A.O.) adottata a Roma il 20 novembre 1959 e sua esecuzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (F. A. O.) adottata a Roma il 20 novembre 1959.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo XVIII della Convenzione medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nella F.A.O. (Roma, 20 novembre 1959).

CONVENTION

PLAÇANT LA COMMISSION INTERNATIONALE DU PEUPLIER DANS LE CADRE DE LA F. A. O.

Les Etats contractants,

Considérant les statuts de la Commission internationale du peuplier créée en 1947 sur proposition du gouvernement français à l'issue d'une semaine internationale du peuplier organisée à Paris,

l'intention des fondateurs de la Commission internationale du peuplier de placer celle-ci sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture,

les vues exprimées par la Conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture à sa neuvième session, dans la Résolution n°. 47/57, au sujet de l'opportunité d'éviter toute ambiguité en ce qui concerne la situation juridique des organismes patronnés par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et de préciser les liens juridiques existant entre lesdits organismes et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, et

Réaffirmant la nécessité de développer la collaboration internationale dans l'étude de toutes les questions d'ordre scientifique, technique, social et économique se rapportant à la culture du peuplier,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

Statut

La Commission internationale du peuplier (dénommée ci-après « la Commission ») est placée dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (dénommée ci-après « l'Organisation ») et la présente Convention établie à cet effet est régie par les dispositions de l'article XIV de l'Acte constitutif de l'Organisation.

Article II

Membres

1. Sont membres de la Commission les Etats Membres ou les Membres associés de l'Organisation qui ac-

ceptent la présente Convention conformément aux dispositions de l'article XIII de celle-ci.

2. La Commission peut décider d'admettre en son sein, à la majorité des deux tiers de ses membres, d'autres Etats qui sont membres des Nations Unies à condition qu'en présentant leur demande d'admission ceux-ci déclarent dans un instrument formel accepter la présente Convention telle qu'elle s'applique à l'époque de leur admission.

Article III

Fonctions

Les fonctions de la Commission sont les suivantes:

(*a*) étudier les aspects scientifiques, techniques, sociaux et économiques de la culture du peuplier et du saule,

(*b*) faciliter les échanges d'idées et de matériel entre les chercheurs, les producteurs et les utilisateurs,

(*c*) établir des programmes de recherche en commun,

(*d*) provoquer l'organisation de congrès combinés avec des voyages d'étude,

(*e*) faire rapport et adresser des recommandations à la Conférence de l'Organisation par l'intermédiaire du Directeur général de l'Organisation, et

(*f*) adresser des recommandations aux Commissions nationales du peuplier par l'intermédiaire du Directeur général de l'Organisation et des gouvernements intéressés.

Article IV

Création de Commissions nationales du peuplier

Chaque Etat contractant s'engage à prendre le plus rapidement possible toutes les mesures en son pouvoir pour créer une Commission nationale du peuplier; il s'engage à fournir une description des attributions de celle-ci et des modifications qui peuvent y être apportées au Directeur général de l'Organisation qui transmet ces informations aux autres Etats Membres de la Commission. Chaque Etat contractant communique également au Directeur général les publications de sa Commission nationale.

Article V

Siège de la Commission

Le siège de la Commission est fixé au Siège de l'Organisation à Rome.

Article VI

Sessions

1. Chaque Etat Membre de la Commission est représenté aux sessions de celle-ci par un seul délégué qui peut être accompagné d'un suppléant ainsi que d'experts et de conseillers. Les suppléants, experts et conseillers peuvent participer aux débats de la Commission mais ils ne votent pas, sauf dans le cas où le suppléant est dûment autorisé à remplacer le délégué Chaque Etat Membre de la Commission a une voix. Les décisions de la Commission sont acquises à la majorité des suffrages exprimés sauf dispositions contraires de la présente Convention. Le quorum est constitué par la majorité des Etats Membres de la Commission.

2. La Commission est convoquée en session ordinaire tous les deux ans par le Directeur général de l'Organisation après consultation du Président du Comité exécutif. La Commission peut être convoquée en session extraordinaire par le Directeur général après consultation du Président du Comité exécutif ou à la demande de la Commission ou encore à la demande d'un tiers au moins des Etats Membres de la Commission.

3. La Commission se réunit au lieu fixé par elle sur le territoire des Etats Membres ou au siège de la Commission.

4. La Commission élit parmi les délégués, au début de chaque session, un Président et deux Vice-Présidents.

5. Il est constitué pour la durée de la session un Bureau composé du Président et des deux Vice-Présidents de la session ainsi que du Président et du Vice-Président du Comité exécutif.

Article VII

Comité exécutif

1. Il est constitué un Comité exécutif de la Commission comprenant 12 membres et au maximum 5 membres cooptés.

2. La Commission élit 12 membres du Comité exécutif parmi les candidats présentés par les Etats Membres de la Commission sur proposition des Commissions nationales du peuplier des pays respectifs. Les membres du Comité exécutif sont nommés à titre personnel, à raison de leurs qualifications spéciales, pour une durée de six ans et sont rééligibles.

3. Pour s'assurer le concours de spécialistes appropriés, le Comité exécutif peut admettre par cooptation un à cinq membres supplémentaires dans les mêmes conditions qu'au paragraphe 2 ci-dessus. Le mandat des membres supplémentaires expire avec celui des membres élus.

4. Entre les sessions de la Commission, le Comité exécutif agit au nom de celle-ci dont il est l'organe exécutif. En particulier, il soumet à la Commission des propositions concernant l'orientation générale des activités de celle-ci et son programme de travail, il étudie les questions techniques et il assure la mise en œuvre du programme approuvé par la Commission.

5. Le Comité exécutif élit parmi ses membres un Président et un Vice-Président.

6. Le Directeur général de l'Organisation peut réunir le Comité exécutif aussi souvent qu'il est nécessaire après avoir consulté le Président dudit Comité. Le Comité se réunit à l'occasion de chaque session ordinaire et il se réunit également au moins une fois entre deux sessions ordinaires de la Commission.

7. Le Comité exécutif fait rapport à la Commission.

Article VIII

Secrétaire

Le Directeur général de l'Organisation nomme parmi les fonctionnaires supérieurs de l'Organisation un Secrétaire de la Commission qui relève du Directeur général. Le Secrétaire exerce les fonctions exigées par les activités de la Commission.

Article IX

Organismes subsidiaires

1. La Commission peut, le cas échéant, constituer des sous-commissions, des comités ou des groupes de travail sous réserve que les crédits nécessaires soient disponi-

bles dans le chapitre correspondant du budget approuvé par l'Organisation. Ces sous-commissions, comités ou groupes de travail se réunissent sur convocation du Directeur général de l'Organisation qui consulte à cet effet le Président de l'organisme intéressé.

2. Peuvent faire partie des organismes subsidiaires soit tous les Etats Membres de la Commission, soit certains Etats Membres de la Commission, soit des particuliers nommés à titre personnel, suivant ce que décide la Commission.

Article X

Dépenses

1. Les dépenses qu'occasionne pour les délégués des Etats Membres de la Commission et pour leurs suppléants et conseillers leur participation aux sessions de la Commission ou à celles de ses organismes subsidiaires, de même que les dépenses des observateurs, sont supportées par les gouvernements ou organismes respectifs.

2. Les dépenses qu'occasionne pour les membres du Comité exécutif leur participation aux sessions de celui-ci sont supportées par les pays dont ils sont ressortissants.

3. Les dépenses des particuliers invités à titre personnel à assister aux sessions ou à participer aux travaux de la Commission ou de ses organismes subsidiaires sont supportées par ces personnes à moins qu'elles n'aient été priées d'accomplir une tâche déterminée pour le compte de la Commission ou de ses organismes subsidiaires.

4 Les dépenses du Secrétariat sont supportées par l'Organisation.

5. Si la Commission ou le Comité exécutif ne se réunissent pas au siège de la Commission, toutes les dépenses supplémentaires ainsi occasionnées sont supportées par le gouvernement du pays hôte. Les dépenses afférentes aux publications des sessions de la Commission autres que les rapports desdites sessions, du Comité exécutif et des organismes subsidiaires, sont supportées par le gouvernement du pays hôte.

Article XI

Règlement intérieur

La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter un réglement intérieur et amender celui-ci qui doit être compatible avec le règlement général de l'Organisation. Le règlement intérieur de la Commission et les amendements qui peuvent y être apportés entrent en vigueur à compter de leur approbation par le Directeur général de l'Organisation, sous réserve de confirmation du Conseil.

Article XII

Amendements

1. La présente Convention peut être amendée avec l'approbation des deux tiers des Etats Membres de la Commission.

2. Des propositions d'amendement peuvent être soumises par tout Etat Membre de la Commission dans une communication adressée au Directeur général de l'Organisation 120 jours au plus tard avant l'ouverture de la session à laquelle la proposition doit être examinée. Le Directeur général de l'Organisation avise immédiatement les Etats Membres de la Commission de toutes propositions d'amendement.

3. Les amendements ne prennent effet qu'à compter ce leur approbation par la Conférence de l'Organisation. Le Directeur général de l'Organisation informe de ces amendements tous les Etats Membres de la Commission, tous les Etats Membres et tous les Membres associés de l'Organisation ainsi que le Secrétaire général des Nations Unies.

4. Les amendements entraînant de nouvelles obligations pour les Etats Membres de la Commission n'entrent en vigueur pour chacun d'eux qu'à compter de leur acceptation par ledit Etat Membre. Les instruments d'acceptation des amendements entraînant de nouvelles obligations sont déposés auprès du Directeur général de l'Organisation qui informe de la réception de ces acceptations tous les Etats Membres de la Commission, tous les Etats Membres et tous les Membres associés de l'Organisation ainsi que le Secrétaire général des Nations Unies. Les droits et obligations des Etats Membres de la Commission qui n'acceptent pas un amendement entraînant pour eux de nouvelles obligations continuent à être régis par les dispositions de la présente Convention en vigueur avant ledit amendement.

Article XIII

Acceptation

1. L'acceptation de la présente Convention par un Etat Membre ou un Membre associé de l'Organisation s'effectue par le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Directeur général de l'Organisation et prend effet à compter de la réception de cette notification par le Directeur général.

2. L'acceptation de la présente Convention par les Etats qui ne sont pas membres de l'Organisation prend effet à compter de la date à laquelle la Commission approuve leur demande d'admission conformément aux dispositions de l'article II de la présente Convention.

3. Le Directeur général de l'Organisation informe des acceptations qui ont pris effet tous les Etats Membres de la Commission, tous les Etats Membres et tous les Membres associés de l'Organisation ainsi que le Secrétaire général des Nations Unies.

4. L'acceptation de la présente Convention peut être subordonnée à des réserves qui ne prennent effet que si elles ont été acceptées par tous les Etats Membres de la Commission. Le Directeur général de l'Organisation notifie immédiatement à tous les Etats Membres de la Commission les réserves qui ont été formulées. Les Etats Membres de la Commission qui n'ont pas répondu dans un délai de trois mois à partir de la date de cette notification sont réputés avoir accepté la réserve.

Article XIV

Application territoriale

Les Etats Membres de la Commission doivent indiquer expressement, au moment ou ils acceptent la présente Convention, à quels territoires s'applique leur acceptation. En l'absence d'une telle déclaration, leur acceptation est réputée valoir pour tous les territoires dont la conduite des relations internationales incombe à l'Etat Membre intéressé. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article XVI ci-dessous, l'application territoriale peut être modifiée par une déclaration ultérieure.

Article XV

Interprétation de la Convention et règlement des différends

Tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, s'il n'est pas réglé par la Commission, est déféré à un comité composé à raison d'un membre désigné par chacune des parties en litige et d'un Président indépendant choisi par lesdits membres du comité. Les recommandations du comité ne lient pas les parties en cause, mais celles-ci doivent reconsidérer à la lumière desdites recommandations la question qui est à l'origine du différend. Si cette procédure n'aboutit pas au règlement du différend, celui-ci est déféré à la Cour internationale de justice conformément au statut de celle-ci, à moins que les parties en litige ne conviennent d'une autre procédure de règlement.

Article XVI

Retrait

1. Les Etats Membres de la Commission peuvent notifier leur retrait de la Commission à tout moment après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de leur acceptation de la présente Convention. Ce retrait prend effet six mois après la date où le Directeur général de l'Organisation en a reçu notification et celui-ci informe de la réception de cette notification tous les Etats Membres de la Commission, tous les Etats Membres et tous les Membres associés de l'Organisation ainsi que le Secrétaire général des Nations Unies.

2. D'Etat Membre de la Commission qui assume la conduite des relations internationales de plus d'un territoire doit indiquer, lorsqu'il notifie son retrait de la Commission, le ou les territoires auxquels s'applique ce retrait. En l'absence d'une telle déclaration, le retrait est réputé s'appliquer à tous les territoires dont l'Etat Membre intéressé assume la conduite des relations internationales. Un Etat Membre de la Commission peut notifier le retrait d'un ou de plusieurs des territoires dont il assume la conduite des relations internationales. Les Etats Membres de la Commission qui notifient leur retrait de l'Organisation sont réputés se retirer simultanément de la Commission et ce retrait est réputé s'appliquer à tous les territoires dont l'Etat intéressé assume la conduite des relations internationales, exception faite pour les Membres associés.

Article XVII

Expiration

La présente Convention devient caduque dès lors que le nombre des Etats Membres de la Commission devient inférieur à 6, à moins que les Etats qui restent parties à ladite Convention n'en décident autrement à l'unanimité sous réserve de l'approbation de la Conférence de l'Organisation. Le Directeur général de l'Organisation informe de l'expiration de la présente Convention tous les Etats Membres de la Commission, tous les Etats Membres et tous les Membres associés de l'Organisation ainsi que le Secrétaire général des Nations Unies.

Article XVIII

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur dès que 12 Etats Membres ou Membres associés de l'Organisation y sont devenus parties par suite du dépôt d'un instrument d'acceptation conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article XIII de la présente Convention.

2. Les dispositions de la présente Convention remplacent pour les Etats qui sont déjà Membres de la Commission et qui deviennent parties à la présente Convention, les statuts de la Commission internationale du peuplier adoptés lors de la seconde session de la Commission tenue du 20 au 28 avril 1948 en Italie.

Article XIX

Langues faisant foi

Les textes anglais, français et espagnol de la présente Convention font également foi.

* * *

La presente Convention qui place la Commission internationale du peuplier dans le cadre de l'Organisation ayant été approuvée par la Conférence de l'Organisation le 19 novembre 1959 par Résolution N°. 61/59, les soussignés, respectivement Président de la dixième session de la Conférence de l'Organisation et Directeur général de l'Organisation, certifient par les présentes que ce document constitue un exemplaire authentique du texte de la Convention tel qu'il a été approuvé par la Conférence de l'Organisation. Un autre exemplaire identique au présent document et dont l'authenticité sera pareillement certifiée par le Président de la dixième session de la Conférence et le Directeur général de l'Organisation sera transmis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aux fins d'enregistrement après l'entrée en vigueur de la présente Convention. En outre, le Directeur général de l'Organisation établira des copies certifiées conformes de la présente Convention et en fera parvenir une à chacun des Etats Membres ou Membres associés de l'Organisation.

Fait à Rome, le 20 novembre 1959

Président de la Conférence
RICHELIEU MORRIS

Directeur général de l'Organisation
B. R. SEN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1962, n. 1800.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Paolo Apostolo, in rione Villa Longo della città di Matera.

N. 1800. Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Matera in data 12 novembre 1961, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 23 marzo e 14 giugno 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Paolo Apostolo, in rione Villa Longo della città di Matera.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 50. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1962, n. 1801.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Nostra Signora del SS. Sacramento, in Genova-Sampierdarena.

N. 1801. Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Genova in data 16 luglio 1961, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 25 agosto 1961 e 12 febbraio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Nostra Signora del SS. Sacramento, in Genova-Sampierdarena.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1962, n. 1802.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata di Santa Maria di Casalpiano, con sede nella Chiesa omonima, in Morrone del Sannio (Campobasso).

N. 1802. Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Larino in data 31 ottobre 1961, integrato con dichiarazione del 22 gennaio 1962, relativo alla erezione della Vicaria curata di Santa Maria di Casalpiano, con sede nella Chiesa omonima, in Morrone del Sannio (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1962, n. 1803.

Autorizzazione all'Università degli studi di Genova ad acquistare dall'Amministrazione degli Spedali civili di Genova alcuni immobili.

N. 1803. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Genova viene autorizzata ad acquistare dall'Amministrazione degli Spedali civili di Genova quattro padiglioni del complesso ospedaliero di San Martino descritti nel nuovo catasto terreni di Genova, sezione 1, foglio 55 coi mappali 220, 221, 222 e 223, al prezzo di lire 800.000.000 (ottocentomilioni).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1962, n. 1804.

Erezione in ente morale della Fondazione « Redditi », con sede in Sinalunga (Siena).

N. 1804. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Redditi », con sede in Sinalunga (Siena), viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con aggiunta di comma all'art. 25, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 41. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1962.

Ammasso volontario delle lane tessili della tosa 1962, assistito dai contributi statali previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta la necessità di incoraggiare, indirizzare e sostenere la iniziativa dei produttori intesa — attraverso l'ammasso volontario — a favorire in particolare la raccolta delle piccole partite di lana, al fine di agevolarne, con la formazione di lotti omogenei, il collocamento a prezzi più remunerativi per i produttori medesimi;

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, contenente, tra l'altro, disposizioni circa la concessione di contributi statali sia negli interessi sui prestiti contratti da Enti ed Associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti ai conferenti all'ammasso, che nelle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Ritenuta la sussistenza delle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961, con il quale sono state stabilite le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

Ritenuto che, in relazione all'entità della produzione lanaria, è opportuno concedere i contributi suddetti per l'ammasso volontario di un quantitativo di lane tessili fino a due milioni di chilogrammi;

Considerata l'opportunità che la gestione dell'ammasso, assistito dal contributo dello Stato, venga assunta da un unico Ente che disponga di adeguate attrezzature in tutte le Provincie interessate alla produzione lanaria e sia assoggettato istituzionalmente al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Ritenuto che l'Ente richiedente, per la capacità organizzativa dimostrata nel settore degli ammassi, presenta i requisiti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario delle lane tessili della tosa 1962.

Art. 2.

Il quantitativo di lana ammassabile è previsto in due milioni di chilogrammi ed è ripartito, in via indicativa, tra le Provincie più importanti nel campo della produzione della lana, secondo la tabella annessa al presente decreto.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di variare, nel corso della gestione di ammasso, la ripartizione provinciale di cui al precedente comma, nonchè di aggiungere altre Provincie a quelle indicate nella predetta tabella.

Art. 3.

L'ammasso volontario della lana è effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, la quale è autorizzata ad avvalersi dell'opera dei Consorzi agrari provinciali, nonchè di attrezzature di enti agrari e di cooperative di produttori, da essa riconosciute idonee al deposito ed alla conservazione del prodotto.

Art. 4.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione nella misura dell'80%;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora la operazione di finanziamento venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva della operazione, sempre nella misura del 4% annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di lire 170 milioni. Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a*) verrà ridotta in misura tale da contenere la erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di 170 milioni di lire.

Art. 5.

I prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti dovranno essere effettuati ad un tasso di interesse non superiore al 6% annuo e l'ammontare degli acconti stessi non dovrà essere inferiore all'80% del valore di mercato delle lane, determinato convenzionalmente dalla Commissione centrale di cui al successivo art. 9, sentite le Commissioni provinciali di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

In ogni Provincia, ove viene attuato l'ammasso volontario delle lane tessili della tosa 1962, è istituita una Commissione provinciale, così composta:

dall'ispettore provinciale dell'Agricoltura, che la presiede,

da un rappresentante del Consorzio agrario provinciale;

da un rappresentante dell'Associazione provinciale della pastorizia.

Detta Commissione ha il compito di:

a) assistere l'Ente gestore in tutte le operazioni concernenti il conferimento, la conservazione e la vendita del prodotto;

b) risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere tra Ente gestore e conferente in ordine alle operazioni di ammasso e all'apprezzamento del prodotto conferito. In quest'ultimo caso si procederà al prelievo di 4 campioni di 500 grammi ciascuno, che verranno controfirmati dal magazziniere e dal conferente, sigillati alla presenza di quest'ultimo e inviati: uno al magazziniere; uno al conferente; due alla sede del Consorzio agrario competente, che ne invierà uno alla predetta Commissione provinciale per dirimere la controversia. Qualora il giudizio della Commissione non venga accettato da una delle parti, il quarto campione, dovrà essere rimesso, a cura del Consorzio agrario, allo Istituto sperimentale zootecnico di Roma per un ulteriore giudizio, il cui risultato sarà riconosciuto definitivo ed inappellabile da entrambe le parti.

Art. 7.

Le condizioni generali in base alle quali l'Ente gestore regola le varie operazioni di ammasso e di vendita del prodotto, nonchè i rapporti con i conferenti, sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tali condizioni sono riportate a tergo della domanda di partecipazione all'ammasso e devono essere accettate da ciascun conferente.

Art. 8.

La lana è apprezzata (resa e classifica) — all'atto del conferimento e alla presenza del conferente o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende senza altro a ciò delegato — da una Commissione provinciale di apprezzamento, nominata dallo Ispettorato provinciale dell'agricoltura, così composta da

un esperto non armentario, che la presiede;

un rappresentante dei conferenti;

un rappresentante del Consorzio agrario provinciale.

Al conferente viene rilasciato un bollettino di conferimento, nel quale debbono essere specificati la qualità, il colore, lo stato (sucido o saltato), il peso netto, il numero delle balle, il tipo e la resa media della lana consegnata e la misura dell'anticipazione spettante.

Con tale bollettino il conferente può riscuotere l'anticipazione presso uno degli sportelli degli Istituti bancari incaricati del pagamento.

Art. 9.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste è istituita una Commissione centrale per l'ammasso volontario della lana, composta da:

due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno con funzioni di presidente;

un rappresentante della Federazione italiana dei consorzi agrari;

due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria;

un rappresentante dell'Associazione nazionale della pastorizia;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma.

Detta Commissione ha il compito di:

a) stabilire il valore medio di mercato delle lane ai fini della misura degli acconti da corrispondere ai conferenti a termini del precedente art. 5;

b) assistere l'Ente gestore per assicurare il regolare funzionamento dell'ammasso nelle Provincie in cui esso viene effettuato;

c) stabilire le direttive di massima per la vendita del prodotto conferito e per le eventuali preliminari lavorazioni del prodotto (lavaggio, pettinatura, ecc.) per agevolarne il collocamento;

d) risolvere, inappellabilmente, quale amichevole compositore, le controversie che dovessero sorgere tra

Ente gestore e conferenti nella interpretazione ed esecuzione delle norme che regolano l'ammasso volontario;

e) esaminare e controllare il rendiconto finale di gestione.

Art. 10.

Ai fini dell'erogazione dei contributi statali stabiliti con il precedente art. 4, la Federazione italiana dei consorzi agrari deve:

a) fornire, entro la data del 30 novembre 1962, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari per stabilire, per ciascuna Provincia, l'importo pró-quintale da corrispondere all'Ente stesso per le spese di raccolta, accentramento, custodia, conservazione, apprezzamento, assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto, consegna agli acquirenti e spese generali di amministrazione;

b) sottoporre all'approvazione del Ministero della agricoltura e delle foreste la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie nell'interesse dell'ammasso volontario (spese di lavaggio, pettinatura, ecc.);

c) dimostrare, a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

d) fornire, per ogni Provincia, l'elenco nominativo dei conferenti, vistato dal presidente della Commissione provinciale di cui all'art. 6, con l'indicazione del quantitativo di lana da ciascuno conferito.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dallo Ente gestore, ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame e parere della Commissione consultiva centrale per i rendiconti della gestione di ammasso istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 11.

Sulla lana conferita all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 12.

In ogni Provincia, ultimata la vendita del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi — maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'Ente gestore ai sensi del precedente art. 4, e al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione — verrà ripartito, sentite le Commissioni provinciali, tra i conferenti, in base alla qualità e alle caratteristiche delle singole partite conferite.

Per consentire che, all'atto della ripartizione dello ammontare dei ricavi ai conferenti, possano essere corrisposti ai conferenti stessi i contributi di cui all'art. 4, la Federazione italiana dei consorzi agrari potrà chiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste acconti pari all'ammontare dei contributi spettanti per ciascuna Provincia.

Art. 13.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione dell'ammasso volontario.

Art. 14.

Ultimate le vendite del prodotto ammassato, la Federazione italiana dei consorzi agrari presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto nazionale della gestione dell'ammasso volontario, distinto per Provincia.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla Commissione centrale di cui al precedente art. 9 e sottoposto al parere della Commissione consultiva centrale di cui al precedente art. 10, dovranno essere indicati: i quantitativi di lana conferiti e venduti, le anticipazioni corrisposte ai conferenti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 15.

Per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto è impegnata la somma di lire 170 milioni sul capitolo 140/R dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1962-63.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 settembre 1962

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *dicembre* 1962
Registro n. 24 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 283. — PAMPALLONA

Tabella di ripartizione dei quantitativi di lana tessile della tosa 1962, che, in ogni Provincia, potranno fruire dei contributi di cui all'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Provincia	Kg.
Arezzo	42.000
Bari	98.000
Bologna	14.000
Campobasso	82.000
Catanzaro	54.000
Cosenza	112.000
Firenze	10.000
Foggia	230.000
Frosinone	60.000
Grosseto	96.000
L'Aquila	104.000
Latina	38.000
Lucca	24.000
Macerata	32.000
Matera	78.000
Perugia	86.000
Potenza	162.000
Reggio Emilia	22.000
Rieti	48.000
Roma	274.000
Salerno	106.000
Siena	26.000
Taranto	60.000
Viterzo	142.000
TOTALE	2.000.000

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

(224)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1962.
Autorizzazione al comune di Catignano a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le deliberazioni consiliari 7 febbraio 1961, n. 5, 25 novembre 1961, n. 29, 24 febbraio 1962, n. 4, del comune di Catignano;

Vista la decisione 23 marzo 1962, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Pescara approva la deliberazione del comune di Catignano di assunzione di un mutuo di L. 20.000.000 con la Cassa depositi e prestiti, per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ravvisata la necessità di costruire in Catignano un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura, secondo il progetto di massima presentato e approvato a firma dell'ing. Quintino Di Michele, il comune di Catignano è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 20.000.000, con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo viene concesso al comune di Catignano un contributo straordinario, da prelevarsi sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura annua di L. 1.937.000 (unmilionenovecentotrentasettemila), per la durata di anni 10, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1962-1963.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Catignano, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1962

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1962
Registro n. 15 Grazia e giustizia, foglio n. 317. — GALLUCCI

(166)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1962.
Revisione straordinaria imposta sui fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione;

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 393;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525,

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1956, registro n. 11 Finanze, foglio n. 352;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1961, registro n. 24 Finanze, foglio n. 27;

Viste le proposte presentate in data 15 novembre 1962 dalla Commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317 in merito alla richiesta di revisione straordinaria avanzata dal Consorzio industrie fiammiferi;

Decreta:

Articolo unico.

Le aliquote d'imposta sui fiammiferi stabilite per il periodo 1° luglio 1961-30 giugno 1963 con il decreto ministeriale 10 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1961, sono variate come segue, a decorrere dal 1° luglio 1962 per i sottoindicati tipi di fiammiferi, fermo restando i relativi prezzi di vendita:

Tipi di fiammiferi		Imposta		
1. Scatola di cartone con 100 cerini normali al sesquisolfuro di fosforo	da L.	15.22	a L.	14.10
2. Scatola di cartone con 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo	»	15,58	»	14,14
3. Scatola di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo	»	7.74	»	7.05
4. Bustina di cartoncino dorato con 20 cerini grossetti al fosforo amorfo	»	5,54	»	4,17
5. Busta, astuccio o gamella di carta con 100 fiammiferi di legno solforato al sesquisolfuro di fosforo	»	6,10	»	5,05
6. Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro denominati « Familiari »	»	9,55	»	8,48

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 novembre 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1963
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 130. — BAIOCCHI

(233)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1962.

Composizione del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;

Visto l'art. 25 della citata legge, relativo alla composizione del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1962, con il quale è stato nominato, il presidente della predetta Federazione;

Vista la nota n. 29490, in data 25 ottobre 1962, con la quale la Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali ha comunicato i risultati delle elezioni per la nomina dei due vice-presidenti e degli undici membri del proprio Consiglio centrale — previsti dall'art. 25, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge sopra citata — da parte dell'Assemblea nazionale dell'Ente stesso nella riunione del 30 settembre 1962, ed ha rimesso i verbali delle operazioni elettorali;

Vista la nota n. 263207, in data 22 settembre 1962, con la quale il Ministero dell'industria e del commercio ha comunicato la nomina del rappresentante della Commissione per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali nel Consiglio centrale della predetta Federazione, deliberata dalla Commissione medesima nella riunione del 21 settembre 1962;

Visto il proprio decreto in data 8 settembre 1962, con il quale è stato provveduto alla nomina, di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di uno dei tre membri del Consiglio centrale della Federazione in qualità di esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale — previsti dall'art. 25, primo comma, lettera *c*) della citata legge 27 novembre 1960, n. 1397 — nonchè le note n. 264149, in data 12 ottobre 1962, del Ministero dell'industria e del commercio e numero 100/25311/29.3.161, in data 17 ottobre 1962, del Ministero della sanità, con le quali i Ministeri medesimi hanno comunicato le nomine, di rispettiva competenza, degli altri due membri esperti sopra indicati;

Decreta:

Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali risulta composto, oltre che dai membri previsti dall'art. 25, terzo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, dalle seguenti persone:

Ronzolani Vincenzo, presidente.

Origlia Edoardo, vice presidente, eletto dall'Assemblea nazionale, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Barbera Antonio, vice presidente, eletto dall'Assemblea nazionale, in rappresentanza di venditori ambulanti;

Canobbio Eldrado, Di Giorgio Filippo, Della Torre Giovanni, Ferrarese Dante, Galliani Pietro, Pane Marcello e Recca Giuseppe, membri eletti dall'Assemblea nazionale, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Anelli Fortunato, Baglioni Vittorio e Di Matteo Pietro, membri eletti dall'Assemblea nazionale, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Volvi Ugo, membro eletto dall'Assemblea nazionale, in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio;

Natalini Pietro, membro in rappresentanza della Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali;

Parascenzo Severino, esperto nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Pertempi Manlio, esperto nominato dal Ministero dell'industria e del commercio;

Ughetto Giuseppe, esperto nominato dal Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(206)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1962.

Unificazione dei tagli della carta bollata.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, recante nuove norme sulla imposta di bollo;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1953, registro n. 29 Finanze, foglio n. 400, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 29 dicembre 1953, concernente la determinazione della forma, dei tagli e delle altre caratteristiche della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1961, registro n. 44 Finanze, foglio n. 355, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1962, concernente la determinazione delle caratteristiche tecniche di una speciale carta bollata e di speciali marche per gli atti giudiziari;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1550, recante l'unificazione dei tagli di carta bollata a decorrere dal 1° marzo 1963;

Considerato che occorre stabilire le modalità per la attuazione di detta legge;

Decreta:

Art. 1.

La carta bollata per atti civili e per atti giudiziari da L. 100, 300 e 400 giacente al 1° marzo 1963 presso la cartiera di Foggia, il Deposito generale dei valori bollati, i Magazzini compartimentali e provinciali del bollo e presso le sedi centrali degli Istituti di credito incaricati della distribuzione primaria dei valori bollati, sarà sottoposta alla unificazione del valore nella misura di L. 200, per ogni foglio, mediante applicazione di timbro circolare ad umido o mediante punzone recante l'emblema dello Stato e la leggenda « VALORE UNIFICATO LIRE DUECENTO - 1-3-1963 ».

Art. 2.

La carta bollata da L. 100 giacente alla data del 1° marzo 1963 presso gli Uffici del registro, presso le agenzie degli Istituti di credito incaricati della distribuzione primaria dei valori bollati e presso i distributori secondari di valori bollati sarà messa in distribuzione o in vendita fino ad esaurimento delle scorte esistenti.

Fino al 31 dicembre 1963 la carta bollata da L. 100 sarà integrata con marche da bollo di importo complessivo di lire cento.

L'annullamento di tali marche potrà essere effettuato direttamente dalle parti con la scritturazione od impressione della data.

Art. 3.

I distributori secondari di valori bollati, le cancellerie giudiziarie, gli enti ed i privati che all'entrata in vigore della legge 18 ottobre 1962, n. 1550, risulteranno in possesso di carta bollata da L. 300 e da L. 400, potranno chiederne il cambio con altri valori di bollo per l'importo equivalente.

La relativa domanda, in carta libera, dovrà essere presentata, entro il 31 maggio 1963, ai competenti Istituti di credito incaricati del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati e, per la Sicilia, ai competenti Uffici del registro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1962
Registro n. 33 Finanze, foglio n. 351. — BAIOCCHI

(164)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Sant'Agata Feltria (Pesaro).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 25 ottobre 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il Bosco di Badia di Mont'Ercole in Sant'Agata Feltria;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Sant'Agata Feltria;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di particolare bellezza ed altresì forma importanti punti di vista e belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si gode il panorama delle circostanti colline di San Leo, San Marino, il mare e Rimini;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Sant'Agata Feltria, costituita dal Bosco di Badia Mont'Ercole, delimitata da seguenti coerenze:

confine con il comune di Novafeltria strada santagatese fino a casa Gangini quindi in linea retta fino a quota 879 quindi una spezzata per quota 903 e per quota 776, fino all'incrocio con il confine di Novafeltria come dalla planimetria al 25.000 foglio Novafeltria ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della *Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali* di Pesaro.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Sant'Agata Feltria provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro

Estratto verbale n. 20 del 25 ottobre 1961

Oggi 25 ottobre 1961, previa regolare convocazione da parte della Soprintendenza ai monumenti di Ancona, si è riunita presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Pesaro, alle ore 9,30, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul seguente

Ordine del giorno

1) SANT'AGATA FELTRIA: Bosco di Badia di Mont'Ercole. (*Omissis*).

SANT'AGATA FELTRIA: Bosco di Badia di Mont'Ercole.

Il rappresentante dell'Amministrazione comunale illustra la necessità di sottoporre al vincolo paesistico il Bosco di Badia di Mont'Ercole.

Il rappresentante della Forestale chiede alcune spiegazioni circa la portata del vincolo in rapporto alla caratteristica del bosco ceduo che, come tale, è sottoposto a determinati tagli.

La Commissione, dopo breve discussione sull'argomento, alla unanimità, essendo a perfetta conoscenza della località e rinunciando per questo al sopraluogo, delibera di comprendere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Santa Agata Feltria, ai sensi del n. 4 dell'art. 1 della legge n. 1497, il bosco di Badia Mont'Ercole così delimitato:

confine con il comune di Novafeltria — strada santagatese fino a casa Gangini — quindi in linea retta fino a quota 879 — quindi una spezzata per quota 903 e per quota 776, fino all'incontro con il confine di Novafeltria, come dalla planimetria al 25.000 — Foglio Novafeltria.

Detto complesso verde, di valore unico per la località riferita all'abitato di Sant'Agata, costituisce un quadro naturale e panoramico di particolare bellezza ed altresì, dai suoi punti di vista, un pubblico belvedere verso le circostanti colline di San Leo, San Marino e, verso il mare di Rimini.

(*Omissis*).

Non essendo altro a deliberare la riunione viene sciolta alle ore 12.

Il presidente: Alcibiade DELLA CHIARA

Il segretario: Antonio MAZZOLINI

(131)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1962.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, con il quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli, ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 27 novembre 1961, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio generale dell'Ente stesso;

Vista la lettera AG.3.0.1/43690, del 7 dicembre 1962, con la quale il Ministero dei trasporti ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto Consiglio, il dott. ing. Aldo Rossetti, in sostituzione del dott. ingegnere Italo Padoan, deceduto;

Decreta:

Il dott. ing. Aldo Rossetti è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona, in rappresentanza del Ministero dei trasporti, in sostituzione del dott. ing. Italo Padoan.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1962

Il Ministro: COLOMBO

(147)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1962.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1934, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 8 maggio 1962, riguardante la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, per gli esercizi finanziari 1962, 1963, 1964;

Vista la lettera AG3.0 1/43987, in data 10 dicembre 1962, con la quale il Ministero dei trasporti ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto Consiglio il dott. ing. Enrico Bianco, in sostituzione del dott. ing. Aldo Zannini, destinato ad altra sede,

Decreta:

Il dott. ing. Enrico Bianco è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, in sostituzione del dott. ing. Aldo Zannini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1962

Il Ministro: COLOMBO

(148)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1963.

Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli e nomina del nuovo presidente.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 24 febbraio 1945, con il quale l'ing. Stefano Brun venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli;

Visti i provvedimenti con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale predetto, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, sono stati nominati i componenti della Giunta di cui sopra;

Considerato che l'ing. Stefano Brun è recentemente deceduto e che occorre provvedere alla di lui sostituzione;

Rilevata l'opportunità di provvedere, in occasione della nomina del nuovo presidente, anche ad un avvicendamento nelle altre cariche camerali;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli è sciolta.

Art. 2.

L'ing. Costantino Cutolo è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli.

Art. 3.

Il prefetto della Provincia disporrà, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, numero 315 e dell'articolo unico della legge 12 luglio 1951, n. 560, i provvedimenti per la nomina dei componenti della nuova Giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1963

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

(130)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1963.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi a prodotti esposti nella Fiera internazionale di Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore delle esposizioni;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nelle manifestazioni qui appresso indicate, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti citati nelle premesse:

1. « II Salone nautico internazionale », che avrà luogo a Genova, dal 2 al 12 febbraio 1963;

2. « I Fiera internazionale delle comunicazioni marittime, fluviali, lacuali e delle telecomunicazioni », che avrà luogo a Genova, dal 25 maggio al 9 giugno 1963;

3. « X Salone internazionale dell'Aeronautica », che avrà luogo a Genova, dal 7 al 15 settembre 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: CERVONE

(225)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 253, relativo alla sistemazione della Strada nazionale n. 13, Isohy-Fort-Dauphin, sul tratto Amboasary-Ranopiso, nella Prefettura di Fort-Dauphin, Provincia di Tulear nel Madagascar.

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 135 del 15 dicembre 1962 il bando di gara n. 253, relativo alla sistemazione della strada nazionale n. 13, Isohy-Fort-Dauphin, sul tratto Amboasary-Ranopiso, nella Prefettura di Fort-Dauphin, Provincia di Tulear nel Madagascar. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 300.000.000. Termine previsto: 18 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a: M. le Directeur Général des Travaux Publics de l'Aéronautique et des Transports a Tananarive (Madagascar) e pervenirgli prima del 15 marzo 1963 alle ore 15 locali (ore 12 GMT).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(154)

Repubblica federale del Camerun - Progetto finanziato dal Fondo europeo di sviluppo (F.E.D.) e dall'Agenzia per lo sviluppo internazionale (U.S.-A.I.D.).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 135 del 15 dicembre 1962 il bando di gara: Repubblica federale del Camerun Progetto finanziato dal Fondo europeo di sviluppo (F.E.D.) e dall'Agenzia per lo sviluppo internazionale (U.S.-A.I.D.).

L'Istituto della strada ferrata transcamerunese, a Yaoundé (Repubblica fenerale del Camerun) intende indire delle gare internazionali per la costruzione della sezione Yaoundé Goyoum della ferrovia transcamerunese.

Tali gare saranno esclusivamente riservate ad imprese o società d'imprese appartenenti agli Stati membri e Paesi associati alla Comunità Economica Europea nonchè a quelle appartenenti agli Stati Uniti d'America.

Saranno indette due gare, una per la fornitura delle traverse (acciaio, legno, miste in cemento e acciaio) e l'altra per la rimanenza dei lavori ivi compresa la fornitura di rotaie.

La gara relativa alla fornitura delle traverse sarà indetta verso il 1° aprile 1963, mentre un bando di preselezione, avente lo scopo di sciegliere le imprese da ammettere a presentare offerte, sarà lanciato verso il 15 gennaio 1963.

Le imprese selezionate saranno consultate a datare dal 31 maggio 1963 ed, in tale occasione, sarà loro richiesto di fare le offerte entro i 4 mesi decorrenti dalla data d'invio dei capitolati.

I lavori necessari alla costruzione di km. 330 di strada ferrata, dovrebbero iniziare verso la fine del 1963, con una durata prevista in 3 anni circa.

(152)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile demaniale « ex Batteria c.a. di Murta », sito nel comune di Genova-Bolzaneto.

Con decreto interministeriale n. 253 del 10 novembre 1962, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile demaniale « ex Batteria c.a. di Murta », sito nel comune di Genova-Bolzaneto, della superficie complessiva di mq. 10.270.

(151)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli nominativi del Debito pubblico

(Unica pubblicazione).

In conformità delle disposizioni della legge 16 febbraio 1962, n. 76, si notifica che, è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Si rende noto che, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avere interesse, può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Rendita 5% (1935)	141.130 (nuda proprietà)	Foglietti Settimio fu Bernardino, minore sotto la patria potestà della madre Ferrante Agnese ved. Foglietti, domiciliata in Roma. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumulativamente a Foglietti Paolo e Giovanni fu Sante, domiciliati in Roma	595 —
Rendita 5% (1935)	141.129 (nuda proprietà)	Foglietti Luigi fu Bernardino, minore sotto la patria potestà della madre Ferrante Agnese ved. Foglietti, domiciliata in Roma. Annotazione: come sopra	595 —
Rendita 5% (1935)	119.970 (nuda proprietà)	Lamberti Marco fu Marco, domiciliato a Savigliano (Cuneo). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Lamberti Domenico fu Marco, interdetto sotto la tutela di Lamberti Giuseppe fu Marco, domiciliato a Savigliano	1.725 —
Prestito Ricostr. 5 %	16.207 (nuda proprietà)	Mozzi Carlo fu Andrea, domiciliato a Pietramelara (Caserta). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Migliori Filomena fu Rocco, domiciliata a Pietramelara (Caserta) . .	2.000 —
Id.	33.037 (nuda proprietà)	Mozzi Carlo fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Migliori Filomena fu Rocco, domiciliata a Pietramelara (Caserta). Annotazione: come sopra	950 —
P. Redim. 3,50 % (1934)	528.111 (nuda proprietà)	Bianchi Gioconda di Armando, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Palermo. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Bettarelli Clotilde fu Domenico, moglie di Messina Francesco, domiciliato a Palermo	1.750 —
Id.	528.112 (nuda proprietà)	Iscrizione: come sopra . . . . Annotazione: come sopra	1.750 —
Id.	528.113 (nuda proprietà)	Iscrizione: come sopra . . . . Annotazione: come sopra	1.750 —
Id.	528.114 (nuda proprietà)	Bianchi Clotilde di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Palermo. Annotazione: l'usufrutto spetta a Bettarelli Clotilde fu Domenico, moglie di Messina Francesco, domiciliata a Palermo	1.750 —
Id.	528.115 (nuda proprietà)	Iscrizione: come sopra . . . . Annotazione: come sopra	1.750 —
Id.	528.116 (nuda proprietà)	Iscrizione: come sopra . . . . Annotazione: come sopra	1.750 —
Id.	521.367	Martini Giuseppe di Crescenzio, domiciliato a Caiano (Napoli).	280 —
Id.	249.419	Come sopra	136,50

Roma, addì 4 gennaio 1963

Il Direttore generale

(159)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 10

Corso dei cambi del 15 gennaio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,76	620,80	620,75	620,81	620,80	620,80	620,82	620,80	620,80	620,80
$ Can.	575,01	575,80	576 —	576 —	574,75	575,14	575,95	575 —	575,12	575,10
Fr. Sv.	143,44	143,42	143,41	143,4375	143,41	143,40	143,445	143,40	143,38	143,45
Kr. D.	89,96	89,96	89,98	89,96	89,85	89,96	89,97	90 —	89,97	89,97
Kr. N.	86,95	86,96	86,965	86,935	86,95	86,95	86,91	86,95	86,95	86,95
Kr Sv.	119,80	119,80	119,80	119,83	119,75	119,79	119,82	119,90	119,79	119,80
Fol.	172,54	172,53	172,51	172,52	172,45	172,48	172,52	172,55	172,47	172,50
Fr B.	12,47	12,465	12,4675	12,4675	12,465	12,47	12,4655	12,48	12,47	12,47
Franco francese	126,68	126,70	126,71	126,695	126,70	126,69	126,70	126,70	126,69	126,70
Lst.	1741,80	1741,75	1741,90	1741,90	1741,75	1742,19	1741,72	1742 —	1742,12	1741,80
Dm. occ.	154,97	154,93	154,90	154,935	154,85	154,91	154,93	155 —	154,87	154,95
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,05	24,04	24 —	24,05	24,044	24,05	24,04	24,04
Escudo Port.	21,71	21.715	21.73	21.72	21,70	21,71	21,71	21,70	21,72	21,72

Media dei titoli del 15 gennaio 1963

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	114,30
Redimibile 3,50 % 1934	94,125
Id 3,50 % (Ricostruzione)	88,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,125
Id 5 % (Riforma fondiaria)	99,775
Id 5 % (Città di Trieste)	99,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	102,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,225
Id 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	104,125
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 gennaio 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,815
1 Dollaro canadese	575,975
1 Franco svizzero	143,441
1 Corona danese	89,965
1 Corona norvegese	86,922
1 Corona svedese	119,825
1 Fiorino olandese	172,52
1 Franco belga	12,466
1 Franco francese	126,697
1 Lira sterlina	1741,81
1 Marco germanico	154,932
1 Scellino austriaco	24,042
1 Escudo Port.	21,715

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

59ª Estrazione di cartelle 3,75 % speciale di credito comunale e provinciale

Il giorno 1° febbraio 1963, alle ore 9, in una sala aperta al pubblico, a pianterreno del palazzo in via Goito, 4, ove ha sede la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, avrà luogo la 59ª estrazione di cartelle 3,75 % speciale di credito comunale e provinciale.

Saranno sorteggiati n. 5.878 titoli pari a n. 12.094 cartelle, per il complessivo capitale nominale di L. 6.047.000, come dal seguente prospetto:

Titoli unitari	n. 4.784 per il capitale nomin. di L.	2.392.000
Titoli quintupli	n. 1.006 per il capitale nomin. di L.	2.515.000
Titoli ventupli	n. 62 per il capitale nomin. di L.	620.000
Titoli quarantupli	n. 26 per il capitale nomin. di L.	520.000
Totale	n. 5.878 per il capitale nomin. di L.	6.047.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati in un supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1963

Il Direttore generale: NUVOLONI

(197)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale di Foggia, ad accettare una donazione

Con decreto del Prefetto della provincia di Foggia numero 66032/2 del 26 novembre 1962, il preside del Liceo ginnasio statale della città, in qualità di presidente dell'Istituto, è autorizzato ad accettare, da parenti ed amici dell'ex alunna della scuola, la donazione della somma di L. 500.000 per la istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Rosetta Veccia ».

(105)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Antonio Morettini, nato ad Acquasparta (Terni) il 18 luglio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Firenze in data 21 maggio 1951.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(156)

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROVIGO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 44, in data 5 gennaio 1962, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1961;
Ritenuto di dover costituire la Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni della Prefettura di Rovigo e dei Comuni interessati e la proposta dell'Ordine dei medici;
Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:
Cantone dott. Alfonso, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Marra dott. Alfonso, medico provinciale superiore;
Bianchi prof. Mario, libero docente in ostetricia e ginecologia;
Vertuani dott. Walter, specialista in ostetricia e ginecologia;
Boggiani Anna, ostetrica condotta.

Segretario:
Novielli dott. Giuseppe, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, che verrà anche pubblicato all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Rovigo per otto giorni consecutivi, ed avrà la sua sede in Rovigo.

Rovigo, addì 9 gennaio 1963

Il medico provinciale: MARRA

(212)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 911/486 in data 2 febbraio 1961, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1960;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;
Viste le designazioni effettuate dall'Ordine dei medici chirurghi e dalla Prefettura di Bologna;
Viste le terne proposte dai Comuni interessati ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1960, è così costituita:

Presidente:
Chiesi dott. Alceo, vice prefetto.

Componenti:
Marenzi dott. Cesare, medico provinciale;
Sotgiu prof. Giulio, docente di clinica medica - Primario dell'Ospedale Sant'Orsola;
Forni prof. Giovanni, docente di clinica chirurgica Primario dell'Ospedale Maggiore;
Bazzocchi dott. Giuseppe, medico condotto.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Francesco Basso, direttore di sezione della Prefettura di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 7 gennaio 1963

Il medico provinciale: MARENZI

(190)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FORLÌ

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì.

IL MEDICO PROVINCIALE

(*Omissis*).

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto di cui in narrativa è costituita come appresso:

Presidente:
Saladino dott. Guido, vice prefetto vicario.

Componenti:
Gaviano dott. Luigi, medico provinciale capo;
Battistini prof. dott. Gaspare, primario medico dell'Ospedale civile di Cesena;
Zanardi prof. dott. Franco, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Cesena;
Farolfi dott. Francesco, medico condotto di ruolo del comune di Forlì.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate al dott. Antonio Valsecchi, funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

(*Omissis*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Forlì.

Forlì, addì 27 dicembre 1962

Il medico provinciale: GAVIANO

(213)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.